

**ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE**

**IL TEMPO MAGICO**

**CENTRO STUDI ARTILE**

**REGISTRO OPERATORI DELLE ARTITERAPIE**

**REGOLAMENTO**

Possono iscriversi al Registro Operatori dell'Associazione IL TEMPO MAGICO tutti gli artiterapeuti formati (o in formazione) presso IL CENTRO STUDI ARTILE (indirizzi: Musicoterapia, Arteterapia, Teatroterapia, Danzamovimentoterapia).

L'iscrizione al suddetto registro vuole essere un modo per mantenere un collegamento tra gli studenti, la scuola e l'associazione, al fine di creare una rete di professionisti operanti sul territorio, utile per condividere idee, progetti, in ottemperanza alla mission associativa indicata nell'articolo 2 dello statuto vigente.

*Documenti richiesti per l'iscrizione:*

(da inviare via mail a: [info@iltempomagico.it](mailto:info@iltempomagico.it))

1. Domanda d'iscrizione;
2. Foto in primo piano (formato jpg);
3. Curriculum descrittivo breve (max 5 righe);
4. Fotocopia del Diploma di Specializzazione in Arti Terapie o contratto di iscrizione per chi è ancora in formazione;
5. Versamento della quota annuale di € 100,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE IL TEMPO MAGICO entro il 30 giugno di ogni anno-

IBAN: IT81K 05034 22300 0000000 10948 causale: iscrizione registro

anno.....(la ricevuta del bonifico è da inviare via mail a:

[info@iltempomagico.it](mailto:info@iltempomagico.it))

Per mantenere il diritto alla permanenza nel registro associativo, l'artiterapeuta è tenuto a:

- essere in regola con la quota associativa annuale e di registro (**EURO 30 da pagare il 1° gennaio di ogni anno e Euro 100 entro il 30 giugno di ogni anno**)
- partecipare al **programma ANNUALE di aggiornamento** per la formazione continua stabilito da ARTILE che consiste nella partecipazione di 2 laboratori da 16 ore ciascuno della propria disciplina o due laboratori di arti terapie integrate a scelta.

(Nella quota annuale di 100 euro è compresa anche la partecipazione ai due laboratori.)

TIPOLOGIE DI OPERATORI iscritti nel registro:

1. Arti Terapeuti in formazione
2. Arti Terapeuti Junior
3. Arti Terapeuti Senior
4. Arti Terapeuti Trainer
5. Arti Terapeuti Supervisor

### **MISSION DELL' ASSOCIAZIONE (Art. 2 dello Statuto)**

L'APS persegue le seguenti specifiche finalità: si prefigge lo scopo di svolgere prestazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi in materia socioeducativa sia come assistenza sia come conoscenza, con oggetto specifico la pratica della riabilitazione educativa delle "Arti terapia".

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; b) prestazioni socio- sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106; g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende:

- promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani; l'attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (famiglia, scuola, gruppo dei pari, istituzioni)
- progettare e implementare attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con enti del pubblico quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, università, uffici risorse umane, e del privato (stage di formazione- lavoro e borse lavoro).
- aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
- promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;
- creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;
- collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto;
- gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;

- aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

## **CODICE DEONTOLOGICO**

Il Codice Deontologico ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i Soci professionisti devono attenersi nell'esercizio della propria professione.

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell'Associazione rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun Socio.

### **Art. 1 - Accettazione**

Il Socio professionista, in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale del servizio erogato, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti i Soci.

Il Socio è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

L'inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto.

### **Art. 2 - Principi Etici**

Il Socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, dell'ascolto, dell'empatia e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.

Ogni associato è professionalmente libero di non collaborare per obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze dell'utente.

Il Socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

---

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l'immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del Codice Penale.

#### Art. 3 - Competenza e Professionalità

Il Socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

La violazione dell'obbligo di formazione continua determina l'allontanamento dall'Associazione.

Il Socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il Socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all'assistenza, alla riabilitazione.

#### Art. 4 - Rapporti con l'utenza

Il Socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'utente, al gruppo, all'istituzione o all'azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente possa esprimere e sottoscrivere un consenso informato concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri terapeutici qualora si siano dimostrati inefficaci o potenzialmente dannosi. Se richiesto, il Socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.

#### Art. 5 - Presa in Carico

Il Socio professionista si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali, interferendo con le prestazioni professionali, le rendano inadeguate o potenzialmente dannose alle persone cui sono rivolte.

Il Socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o arrecare danno all'immagine sociale della professione; egli evita di assumere ruoli professionali e di compiere trattamenti nei confronti dell'utente qualora la natura di precedenti rapporti possa compromettere la credibilità e l'efficacia delle consulenze e/o dei trattamenti.

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l'interruzione del rapporto con l'utente senza giusta causa in particolare per quanto riguarda età, genere, orientamento sessuale, stato di salute, condizione economica, religione e provenienza geografica; ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nell'utente.

#### Art. 6 - Correttezza Professionale

Il Socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l'uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale.

Il Socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

#### Art. 7 - Segreto Professionale

Il Socio professionista è tenuto al rispetto dell'obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore. Il Socio professionista che, nell'esercizio della propria professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza, dovrà decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione; in caso di violenza su minori, la segnalazione andrà diretta a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Il Socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

#### Art. 8 - Pubblicazioni Didattiche

Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca - il Socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali, previo consenso dell'utente.

Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il Socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

#### Art. 9 - Rapporto con i Colleghi

Ciascun Socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Il Socio professionista, facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

#### Art. 10 - Esercizio della propria attività professionale

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il Socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il Socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, **nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio Direttivo dell' Associazione.**

---

**Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell'immagine della professione, e dovrà indicare il logo dell'associazione.**

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Il Presidente

Eleonora Morino

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993